

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

N. 918 DEL 31 LUG 2015

**Oggetto: Dr. M. G. – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.
Determinazioni.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

-. - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente medico di struttura semplice **Dr. MAOLO Gabriele** oltre il limite ordinamentale dei 65 anni fino al 31/01/2016, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01/02/2016;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva di 46 anni, 2 mesi e 4 giorni, di cui 38 anni, 11 mesi e 6 giorni di servizio effettivo;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Pierluigi Cigliucci

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

▣ Normativa ed atti di riferimento:

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 1 - comma 6, lettera a) - della Legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 Legge n. 247/2007;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- Art. 53 DPR 761/79;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Nota Dip. Funzione Pubblica n. 53309 del 20/11/2013;
- Nota Dip. Funzione Pubblica n. 6295 del 31/01/2014
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015.

▣ Motivazione:

Il Dr. MAOLO Gabriele, dirigente medico con incarico di struttura semplice dipartimentale "Diabetologia", nato il 31/07/1950, con nota assunta al prot. gen. al n. 33663 del 23/04/2014, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 22 legge 183/2010, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge". Sul punto il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia - introdotti dall'art. 24 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011 - l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 4, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, continua comunque a prevedere il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del limite ordinamentale (65 anni), del dipendente della pubblica amministrazione che abbia maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011.

Tenuto conto che dal fascicolo personale risulta che il Dr. Maolo alla data del 31/12/2011 aveva già raggiunto il diritto a pensione (ex art. 1, comma 6, lettera a L. 243/2004, come modificato dall'art. 1 L. 247/2007, avendo a tale data maturato presso l'INPS - gestione dipendenti pubblici, ex CPS - un'anzianità contributiva complessiva di 42 anni, 1 mese e 4 giorni, di cui 7 anni, 2 mesi e 28 giorni riscattati), la cessazione dello stesso, con riferimento alla predetta normativa, dovrebbe avere effetto dal 01/08/2015.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 - invocato dal dipendente per il mantenimento in servizio oltre tale data - consente però ora ai dirigenti medici (e del ruolo sanitario) la permanenza in servizio fino al raggiungimento del limite ordinamentale dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Fino alla pubblicazione - in G.U. n. 101 del 04/03/2015 - della circolare F.P. n. 2 del 19/02/2015, la dottrina considerava la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari fino al 40° anno di servizio effettivo sempre come un diritto potestativo del dipendente, anche in linea a risposte a quesiti specifici fornite dall'ex INPDAP.

In linea con tale posizione era la Funzione Pubblica che, con nota n. 53309 del 20/11/2013, aveva confermato la vigenza dell'art. 22 L. 183/2010 anche alla luce delle innovazioni apportate alla disciplina previdenziale dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013. L'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 - rubricato: "disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni" - ha poi abrogato alcune norme che prevedevano il trattenimento in servizio, ma non le disposizioni sulla permanenza introdotte dall'art. 22 L. 183/2010.

A seguito della riscrittura dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72 comma 11 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008 - effettuata dal successivo comma 5 del precitato art. 1 D.L. 90/2014 - la Funzione Pubblica, con la predetta circolare n. 2/2015, ha però di recente modificato la propria posizione in merito alla valenza del "diritto" alla permanenza in servizio oltre il limite dei 65 anni, fornendo le conseguenti nuove linee interpretative per l'applicazione della normativa di interesse. In particolare, come precisato al punto 2.3.2 della circolare, per i dirigenti medici del SSN vige un regime speciale in forza del quale "l'amministrazione potrà accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti". Ma si chiarisce anche che, salvo si tratti di responsabile di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge precedentemente indicate. Ne deriva che, almeno nel caso di dirigenti non di struttura complessa - come nel caso del Dr. Maolo - non è (più) configurabile un diritto potestativo alla permanenza, ben potendo l'amministrazione tenere invece conto delle proprie esigenze organizzative.

E proprio con riferimento al riassetto organizzativo a livello di Area Vasta, con particolare riferimento alle reti cliniche di cui alle DGRM n. 1345/2013 e n. 1219/2014 e successivi atti determinativi a livello aziendale, da ultimo determina n. 350 del 14/05/2015 - avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, come da interpretazione fornita con circolare F.P. n. 2/2015 e vista la disciplina di appartenenza e l'incarico ricoperto dal Dr. Maolo - si ritiene opportuno accordare allo stesso la prosecuzione oltre i 65 anni di età del rapporto di lavoro, ex art. 15-nonies del D.L. 502/92, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010, limitatamente a 6 mesi, al fine di contribuire alla riorganizzazione in ambito dipartimentale dell'U.O.S.D. "Diabetologia", assicurando la funzionale erogazione dei relativi servizi. La risoluzione del rapporto di lavoro va disposta con effetto 01/02/2016, garantendo il preavviso di 6 mesi nel rispetto delle decorrenze di cui al CCNL di categoria. A tale data il predetto avrà maturato 46 anni, 2 mesi e 4 giorni, di cui 38 anni, 11 mesi e 6 giorni di servizio effettivo, come da circolare Inpdap n. 56/2010).

Relativamente alla prescritta condizione del non aumento del numero dei dirigenti si deve rilevare che trattasi di limitazione che all'entrata in vigore della legge era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti d'età anche di dirigente già cessati, purché in servizio al 31/01/2010. La circolare F.P. n. 2/2012 sulla questione - molto importante, costituendo ragione di rigetto dell'istanza - non ha fornito alcuna indicazione. Come evidenziato anche da alcuni commentatori (Stefano Simonetti in un articolo del Sole 24 Ore Sanità del 09/03/2015) non è stato, ad esempio, chiarito se tale aumento sia da correlare al turn-over ed alle nuove assunzioni e se sia riferito al numero complessivo o a quello dello specifico profilo.

In coerenza con le direttive a suo tempo fornite dall'ASUR con nota 11894/2012 e successiva corrispondenza ed in attesa di diverse istruzioni al riguardo, nella verifica dell'invarianza numerica si ritiene di dover comunque adeguatamente tener conto delle dinamiche che ordinariamente caratterizzano le procedure di reclutamento. A tal

fine - tramite l'ufficio reclutamento - sono state effettuate le conseguenti rilevazioni dei dirigenti medici a tempo indeterminato, assumendo quale parametro di riferimento il numero dei dirigenti medici in servizio al 31/12/2013.

Da tali rilevazioni è emerso quanto segue:

dirigenti medici, a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2013: **n. 515**
 dirigenti medici, a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2014: n. 504
 assunzioni autorizzate a tempo indeterminato fino al 30/09/2015: n. 22
 cessazioni a tempo indeterminato previste fino al 30/09/2015: n. 16
 dirigenti in servizio, a tempo indeterminato, previsti al 30/09/2015: **n. 510**

Tenuto conto che dei medici già autorizzati alla permanenza oltre i limiti di età nel corrente anno 2015 saranno comunque solo 4 quelli che resteranno in servizio pure nel 2016, non deriva dunque - anche con riferimento all'andamento delle assunzioni finora autorizzate nei piani occupazionali - alcun aumento del numero dei dirigenti.

Per quanto sopra, tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente già in servizio, e del quale non è stata prevista la cessazione nel P. O., non si determinano costi aggiuntivi rispetto al Budget 2015.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente medico di struttura semplice **Dr. MAOLO Gabriele** oltre il limite ordinamentale dei 65 anni fino al 31/01/2016, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01/02/2016;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva di 46 anni, 2 mesi e 4 giorni, di cui 38 anni, 11 mesi e 6 giorni di servizio effettivo;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Ippoliti

Franco Ippoliti

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente F.F.
Dr.ssa Maria Pieroni

- ALLEGATI -



REGIONE MARCHE

Numero 918/AV3

Data 31/07/2015

DETERMINA N. 918/AV3 DEL 31/07/2015

Dr. M. G. – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010. Determinazioni.

PUBBLICAZIONE:

dal 31/07/2015 al 14/08/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 31/07/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarpioni

31/07/2015

Collegio Sindacale: inviata con nota del 31.7.2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____